**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39**

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00063) [(GU Serie Generale n.100 del 02-05-2018 - Suppl. Ordinario n. 21)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/05/02/100/so/21/sg/pdf)

 Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2018

Art. 12

 Tutela legale

 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio

1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.

67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a

favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza

del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le

vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa

si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali

o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o

imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di

un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a

richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di

bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche

in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di

euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del

procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a

titolo di dolo.

 3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato, anche al

personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed

amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo

rivalsa ai sensi delle medesime norme.

 4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari

stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento

penale concluso con la remissione di querela.

 5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti

congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del

decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio

1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

 Note all'art. 12:

 - Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 22

 maggio 1975, n. 152, recante « Disposizioni a tutela

 dell'ordine pubblico»:

 «Art. 32.

 Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di

 pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari

 in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in

 servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di

 coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta

 dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero

 professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

 In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico

 del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e'

 responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.

 Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a

 favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta

 dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti

 assistenza.».

 - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto

 legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti

 per favorire l'occupazione», convertito in legge, con

 modificazioni, dall'articolo 1, legge 23 maggio 1997, n.

 135:

 «Art. 18. Rimborso delle spese di patrocinio legale

 1. Le spese legali relative a giudizi per

 responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi

 nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in

 conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento

 del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali

 e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro

 responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di

 appartenenza nei limiti riconosciuti congrui

 dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni

 interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono

 concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione

 nel caso di sentenza definitiva che accerti la

 responsabilita'.

 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente

 articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in

 lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede

 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

 iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al

 capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

 tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente

 utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del

 tesoro.».